

**OGGETTO:** Circolare interpretativa - Modifica art. 37, c. 7, D.Lgs. 208/2021, nota prot. Agcom n. 0184262 del 03/07/2024.

L’emanazione della presente Circolare si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2024 e del quesito posto con la nota in oggetto dal Co.re.com Calabria che ha chiesto dei chiarimenti in merito agli effetti della modifica, apportata dal D.Lgs. n. 50/2024 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.), al D.Lgs. n. 208/2021, con specifico riferimento all’articolo 37, comma 7.

In particolare, il Co.re.com rileva che *“in diverse pronunce Agcom (delibere 229/23/CSP, 3/23/CSP, 138/22/CSP, per quanto concerne contestazioni effettuate da questo Co.re.com, ma anche con delibera 99/23/CSP adottata a seguito di contestazione di altro Co.re.com) la stessa, nella risoluzione dei procedimenti, ha applicato l’art. 37, c. 7, il cui richiamo è di tutta evidenza anche nella sintesi che si accompagna alla pubblicazione delle delibere”*. Ad avviso del Co.re.com Calabria la recente modifica intervenuta nell’articolo 37, comma 7 del Testo unico (di cui si renderà conto successivamente NdE) *“proprio per la sua portata letterale, solleva dubbi interpretativi e può ritenersi ‘ingannevole’ circa i suoi contenuti. Oltretutto, l’altra norma che si è applicata ai casi sopra richiamati è il paragrafo 4.4 del codice di autoregolamentazione tv e minori che è rubricato ‘protezione specifica’, richiamando, mediante l’aggettivo, il concetto ‘specifiche misure’ di cui alla norma in questione”*. Chiede, pertanto, dei chiarimenti *“su quale effetto la richiamata modifica possa avere nella ricostruzione delle fattispecie che si realizzino all’interno della suddetta fascia oraria”*.

Preliminarmente si osserva che, secondo la nuova formulazione, il legislatore ha espunto dal testo della norma il riferimento al codice di autoregolamentazione e l’obbligo di applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19, mantenendo in ogni modo inalterato il riferimento all’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

Per comodità di seguito i due testi dell’articolo 37, comma 7:

Precedente formulazione: *“I fornitori di servizi di media sono altresì obbligati a garantire, **anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6**, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori **nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19** e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva”*.

Nuova formulazione: *“I fornitori di servizi di media audiovisivi sono altresì obbligati a garantire l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva”*.

Come si nota, la nuova formulazione non contiene la parte in grassetto sopra evidenziata. La norma in oggetto, così come modificata dal D.Lgs. n. 50/2024, va comunque letta in relazione al vigente articolo 37, comma 6 del Testo unico vigente secondo il quale: *“I fornitori di servizi di media diffusi tramite*

*qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori”. Inoltre, l’articolo 37, comma 6 specifica che “Il Codice di autoregolamentazione è adottato entro il 31 dicembre 2024, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e del comitato consultivo di cui all’articolo 8, con decreto del Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nelle more dell’adozione del codice di autoregolamentazione continua ad applicarsi il codice attualmente vigente” (enfasi aggiunta).*

Pertanto, ad oggi, nelle more dell’adozione del nuovo codice di autoregolamentazione, continua ad applicarsi il codice attualmente vigente (recepito dal Testo unico e quindi munito di presidio sanzionatorio) che, oltre ad individuare una fascia oraria protetta di programmazione (dalle ore 16 alle ore 19), al paragrafo 4.4. stabilisce precisi precetti e divieti con particolare riferimento alla messa in onda di pubblicità in questa fascia oraria.

Tanto premesso, si evidenzia che per le violazioni successive al 2 maggio u.s. (data di entrata in vigore delle modifiche apportate al Testo unico) si applicano le nuove disposizioni sottolineando che, come previsto dall’articolo 37, comma 6 nelle more dell’adozione del codice di autoregolamentazione, continua ad applicarsi il codice vigente.

Si rappresenta, infine, che la presente Circolare sarà pubblicata sul sito web dell’Autorità.